

---

*VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE*

---

**E. ON Produzione - S.p.a.**

N. 55/02/2009.

*Ministero dello Sviluppo Economico**DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA**Direzione generale per l'Energia nucleare, le  
energie rinnovabili e l'efficienza energetica***IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

**VISTO** il DPCM 27 dicembre 1988 concernente norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., concernente norme in materia di procedimento amministrativo ed in particolare gli articoli 2, comma 1 e 14-ter, comma 9;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;



VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., ed in particolare l'art. 1 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n.83 e s.m.i. e il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., con i quali è stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n.55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare il comma 110 dell'art.1;



VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, concernente attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", in particolare l'art. 36, comma 3, lettera d), con cui è stato disposto il rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali ogni cinque anni, fatti salvi quegli impianti che si trovano in una delle condizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 59/2005, ovvero siano registrati EMAS o certificati ISO. In tal caso il rinnovo interviene rispettivamente ogni 8 e 6 anni;

VISTA la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 ed in particolare l'art. 23, comma 5, lettera a) e lettera b), con il quale vengono precisate le definizioni, rispettivamente, di "messa in esercizio" e di "entrata in esercizio" di un impianto di produzione di energia elettrica;

VISTO il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 concernente la regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernente




chiarimenti inerenti l'attuazione dell'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 - contributo dello 0,5 per mille per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie quali autorizzazioni, permessi, o concessioni, volti alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative istruttorie tecniche e amministrative;

**VISTO** il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, in particolare l'art. 32-bis;

**VISTA** la Sentenza della Sezione Sesta del Consiglio di Stato n. 4333/2008 del 1 luglio 2008 in cui è stata sancita l'inesistenza di qualsiasi nesso teleologico e legame di presupposizione tra autorizzazione integrata ambientale ed autorizzazione unica ovvero è stata riconosciuta la possibilità per i gestori di ottenere l'autorizzazione integrata ambientale anche dopo l'autorizzazione unica di competenza di questo Ministero, purché prima dell'esercizio dell'infrastruttura produttiva;

**VISTA** la lettera del 16 gennaio 2006, prot. n. DP/2006/371, con la quale la società Endesa Italia S.p.A. ha presentato istanza di rilascio di autorizzazione unica, ai sensi della legge n. 55/2002, per la realizzazione di una nuova sezione alimentata a carbone della potenza elettrica pari a circa 410 MW, in sostitu-



zione delle esistenti sezioni nn. 1 e 2 alimentate ad olio combustibile, presso la centrale termoelettrica di Fiume Santo (SS);

**CONSIDERATO** che la società proponente ha provveduto a dare comunicazione al pubblico della presentazione dell'istanza nonché del deposito della documentazione progettuale per la pubblica consultazione, tramite avvisi a mezzo stampa sui quotidiani "La Repubblica" e "La Nuova Sardegna" del 19 gennaio 2006, con i quali possono considerarsi assolti gli obblighi di informativa al pubblico in capo al proponente;

**CONSIDERATO** che il procedimento è stato regolarmente avviato nei confronti delle Amministrazioni competenti, ai sensi della citata legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota di questo Dicastero del 22 febbraio 2006, prot. n. 0003497, e che la prima riunione della prevista Conferenza di servizi è stata indetta per il giorno 16 marzo 2006;

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione ha ritenuto di dover coinvolgere nel procedimento autorizzativo il Comune di Porto Torres (SS), anche se nel relativo territorio non ricadono nuove opere da realizzare, inerenti l'iniziativa proposta. Peraltro, il predetto Comune è interessato, unitamente al Comune di Sassari, alle azioni di bonifica del sito di interesse nazionale delle aree industriali di Porto Torres, tra le quali è ricompreso il sito della centrale di Fiume Santo;

**CONSIDERATO** che il resoconto verbale della succitata riunione,



comprensivo dei relativi allegati costituenti parte integrante dello stesso, è stato trasmesso alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento in data 19 aprile 2006 con nota prot. n. 0007070;

**CONSIDERATO** che a seguito della trasmissione del sopra richiamato resoconto verbale, tenuto conto del ruolo sostanziale svolto dall'endo-procedimento attinente la valutazione dell'impatto ambientale, i lavori della Conferenza di servizi sono rimasti di fatto sospesi in attesa delle determinazioni del Ministero dell'Ambiente, pur rimanendo l'iter istruttorio in corso, in particolare per quanto concerne l'acquisizione di pareri e/o contributi da parte delle Amministrazioni interessate;

**VISTA** la lettera del 9 agosto 2007, prot. n. PART/616, con la quale la società proponente ha trasmesso l'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo dello 0,5 per mille, previsto dall'art. 1, comma 110 della legge n. 239/2004;

**VISTA** la lettera in data 20 agosto 2008, prot. n. PART/840, con la quale si comunica che dal 26 giugno 2008 la società Endesa Italia S.p.A. ha modificato la propria denominazione sociale in E.ON Produzione S.p.A., mantenendo i restanti dati societari invariati;

**VISTA** la nota del 21 settembre 2009, prot. n. DSA-2009-0024741, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso il decreto VIA n. 987/2009 (prot. n. DSA-DEC-2009-0000987 del 10 agosto 2009), recante giu-



dizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto per la sostituzione delle esistenti sezioni nn. 1 e 2 ad olio combustibile della centrale di Fiume Santo localizzata nel Comune di Sassari (SS), con una nuova sezione a carbone da 410 MWe - società proponente Endesa Italia S.p.A, ora E.ON Produzione S.p.A.. Costituiscono parte integrante del citato decreto VIA i seguenti pareri:

parere favorevole con prescrizioni n. 236 del 29 gennaio 2009 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, trasmesso con nota del 18 maggio 2007, prot. n. DG/BAP/S02/34.19.04/9655/2007;

parere favorevole con prescrizioni della Regione Sardegna, trasmesso con nota del 22 maggio 2007, prot. n. 16232;

**PRESO ATTO** della lettera del 3 novembre 2009, prot. n. PART 452, con la quale la società E.ON Produzione S.p.A., ai fini dell'ottemperanza della prescrizione n. 31 del decreto VIA n. 987/2009 nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della legge n. 55/2002, ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente proprie valutazioni in merito al quadro emissivo della centrale, nella sua configurazione attuale e futura;

**VISTA** la nota del 22 aprile 2010, prot. n. DVA-2010-0010424, con la quale il Ministero dell'Ambiente, in considerazione della do-




cumentazione tecnica fornita dal proponente con la citata lettera del 3 novembre 2009 e sulla base delle valutazioni espresse dall'ISPRA con nota del 21 aprile 2010, prot. n. 0013738, ha disposto che la prescrizione n. 31 del decreto VIA debba ritenersi ottemperata;

**PRESO ATTO** dell'Accordo tra la Regione Autonoma della Sardegna ed E.ON Produzione S.p.A. in data 22 giugno 2009, il quale annulla e sostituisce il punto 4) del Protocollo d'Intesa del 10 gennaio 2007, l'Addendum del 9 novembre 2007 ed ogni atto conseguente;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione N° 54/29 del 10 dicembre 2009 la Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna ha rilasciato la favorevole intesa, ai sensi della legge n. 55/2002, per la realizzazione del progetto proposto;

**TENUTO CONTO** del procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 59/2005 per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica di Fiume Santo (SS), attivato dal Ministero dell'Ambiente su istanza del proponente in data 14 aprile 2006, alle cui riunioni della Conferenza di servizi, tenutesi il 19 febbraio, il 29 ottobre e il 3 dicembre 2009, questa Amministrazione ha partecipato con propri rappresentanti;


**PRESO ATTO** che in data 7 giugno 2006 la società proponente ha presentato, nell'ambito della domanda per il rilascio dell'AIA, richiesta di esenzione ai sensi dell'art. 273, comma 5 del de-



creto legislativo n. 152/2006, per le sezioni nn. 1 e 2 della centrale;

**VISTA** l'Ordinanza del Prefetto della Provincia di Sassari del 4 settembre 2009 con la quale, in accoglimento delle esigenze manifestate dalla società TERNA S.p.A. con nota del 6 agosto 2009, viene disposto il mantenimento in esercizio delle sezioni nn. 1 e 2 della centrale di Fiume Santo (SS). In considerazione delle criticità evidenziate dal Prefetto della Provincia di Sassari, connesse all'eventuale sospensione dell'esercizio per le sopra richiamate sezioni, la suddetta Ordinanza è stata trasmessa, da parte di questa Amministrazione, al Ministero dell'Ambiente, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'AIA;


**CONSIDERATI** i contributi istruttori forniti dai rappresentanti di questa Amministrazione in occasione delle predette riunioni della Conferenza di servizi ed in particolare la nota della società TERNA S.p.A. del 28 ottobre 2009, prot. n. TE/P20090013923, appositamente richiesta al gestore della rete per le finalità della procedura di AIA, recante, tra l'altro, precise indicazioni circa la necessità di poter disporre della centrale di Fiume Santo per la gestione in sicurezza del sistema elettrico dell'isola nonché stime inerenti l'esigenza di utilizzo delle sezioni nn. 1 e 2 della centrale per gli anni 2010 e 2011, tenuto conto dell'entrata in servizio dei due cavi del nuovo collegamento tra la Sardegna e la Penisola Italiana (elettodotto SAPEI);



VISTA la lettera del 15 settembre 2009, prot. n. PART 426, con la quale la società E.ON Produzione S.p.A. ha trasmesso, nell'ambito della procedura di AIA, la documentazione integrativa inerente proposta di modifica sostanziale per l'esercizio della centrale, contemplante, tra l'altro, l'intervento di sostituzione delle esistenti sezioni nn. 1 e 2 con la nuova sezione a carbone da 410 MWe, per il quale è stato rilasciato in data 10 agosto 2009 il decreto VIA n. 987 recante giudizio favorevole di compatibilità ambientale;

VISTA la nota del 6 maggio 2010, prot. n. DVA-2010-0011742, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso il decreto AIA del 26 aprile 2010, prot. n. DVA-DEC-2010-0000207, per l'esercizio della centrale termoelettrica di Fiume Santo, nel suo assetto attuale e in quello futuro, risultante dall'intervento di sostituzione delle esistenti sezioni nn. 1 e 2 con la nuova sezione a carbone da 410 MWe. Costituisce parte integrante del suddetto decreto il parere istruttorio definitivo reso il 4 marzo 2010 dalla Commissione Istruttoria AIA-IPPC, comprensivo del Piano di Monitoraggio e Controllo redatto dall'ISPRA. Ai fini del procedimento condotto da questa Amministrazione, si rileva quanto segue:


il decreto AIA n. 207/2010 costituisce anche provvedimento di esenzione, ai sensi dell'art. 273, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006, per le esistenti sezioni nn. 1 e 2 della centrale, con le limitazioni ivi specificate;



viene disciplinata la successione temporale inerente l'entrata in esercizio della nuova sezione a carbone e la dismissione delle esistenti sezioni nn. 1 e 2. In particolare si prescrive la fermata definitiva delle sezioni nn. 1 e 2 entro il 2013; ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 59/2005, l'impianto non è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

**VISTA** la nota del 6 maggio 2010, prot. n. 0006640, con la quale questa Amministrazione, agli esiti delle verifiche di ottemperanza condotte dal Ministero dell'Ambiente in merito agli adempimenti propedeutici di cui alla prescrizione n. 31 del decreto VIA, ha convocato la riunione conclusiva della Conferenza di servizi per il giorno 14 maggio 2010, al fine di assumere le determinazioni da parte della Conferenza medesima in merito al progetto proposto, così come valutato nell'ambito del procedimento di VIA;

**CONSIDERATO** che con la predetta nota di convocazione, l'Ufficio procedente di questa Amministrazione ha trasmesso, ai fini dell'istruttoria, proprie valutazioni sul quadro prescrittivo recato dal decreto VIA, in merito alle quali è stato richiesto il necessario riscontro da parte delle Amministrazioni ed Enti interessati. In particolare, sono state proposte indicazioni in ordine ai vari momenti temporali cui riferire le prescrizioni autorizzative nonché suggerimenti e precisazioni, anche di natu-



ra interpretativa, in merito alle prescrizioni nn. 1, 24 e 30 lett.g, 13, 14, 15, 28 del decreto VIA;

**VISTA** la nota del 12 maggio 2010, prot. n. DVA-2010-0012328, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha condiviso le indicazioni e i suggerimenti forniti da questa Amministrazione con la citata nota del 6 maggio 2010, ad eccezione di quanto proposto in merito alle questioni di cui alla prescrizione n. 1 e alle prescrizioni nn. 24 e 30 lett.g, per le quali il predetto Dicastero ha ritenuto opportuno un interessamento da parte della Commissione VIA;

**VISTA** la nota del 14 maggio 2010, prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/15169/2010, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, esaminata la Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005 presentata dalla società E.ON Produzione S.p.A., ha esteso anche alla suddetta relazione il proprio parere favorevole;

**CONSIDERATO** che il resoconto verbale consolidato della menzionata riunione conclusiva, comprensivo degli allegati costituenti parte integrante dello stesso, è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni convocate in riunione con nota prot. n. 0010772, del 30 giugno 2010;

**CONSIDERATO** che nel corso della suddetta riunione conclusiva del 14 maggio 2010, la Conferenza di servizi, nel condividere le conclusioni dell'istruttoria condotta dall'Ufficio procedente di questa Amministrazione, ha formulato una proposta, in merito al-



le residue questioni di cui alla prescrizione n. 1 e alle prescrizioni nn. 24 e 30 lett.g, da presentare al Ministero dell'Ambiente come alternativa al passaggio in Commissione VIA, al fine di garantire al procedimento amministrativo maggiore celebrità ed economicità. La suddetta proposta, trasmessa formalmente al Ministero dell'Ambiente con la citata nota del 30 giugno 2010, si sostanzia nelle due soluzioni seguenti:

Prescrizione n. 1: il rispetto di quanto contenuto nel Protocollo d'Intesa siglato in data 10 gennaio 2007 tra la società e la Regione Sardegna, dovrà essere esteso anche agli impegni assunti con la stipula dell'Accordo tra la Regione Autonoma della Sardegna ed E.ON Produzione S.p.A. del 22 giugno 2009;

Prescrizioni nn. 24 e 30 lett.g: l'entrata in esercizio della nuova sezione a carbone e la dismissione delle esistenti sezioni nn. 1 e 2 alimentate ad olio combustibile, dovranno essere programmate secondo quanto disposto dal decreto AIA n. 207 del 26 aprile 2010, ovvero: "Con l'entrata in esercizio del gruppo 5, i gruppi 1 e 2 devono essere definitivamente dismessi. Entro il 2013, tali gruppi devono essere comunque dismessi.". Alla dismissione delle sezioni nn. 1 e 2 dovrà seguire la relativa demolizione, secondo i tempi e le modalità previsti dal progetto di cui alla prescrizione n. 24 del decreto VIA, da presentarsi in sede di progettazione esecutiva della nuova sezione a carbone.

La sopra richiamata proposta non introduce modifiche sostanziali



al quadro prescrittivo recato dal decreto VIA né altera l'assetto delle competenze in materia di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni;

**CONSIDERATO** che le precisazioni e le ulteriori richieste formulate dall'ARPA Sardegna in occasione della riunione conclusiva della Conferenza di servizi, riscontrate dall'Ufficio procedente con la richiamata nota del 30 giugno 2010, possono essere ricondotte alle specifiche prescrizioni del decreto VIA e comunque risolte, per gli aspetti operativi, in fase di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni medesime;

**RITENUTO** che, fermo restando il principio generale secondo il quale le varie Amministrazioni sono tenute alla verifica di ottemperanza delle proprie prescrizioni apposte nel corso del procedimento, si può riconoscere una propria autonomia in capo alle suddette Amministrazioni nella gestione delle prescrizioni e delle relative verifiche, nel rispetto di quanto disposto dal decreto VIA e dalla normativa vigente in materia. Il proponente, pertanto, potrà interfacciarsi con le competenti Amministrazioni per tutti gli adempimenti inerenti l'ottemperanza delle prescrizioni, anche per quanto riguarda le modalità attuative e l'identificazione dei vari momenti temporali cui riferire le prescrizioni autorizzative, qualora gli stessi non risultino univocamente determinati dal decreto VIA e dalla successiva istruttoria condotta in Conferenza di servizi;

**CONSIDERATO** che nel corso dell'iter istruttorio non è emersa la



necessità di attivare un autonomo procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o alla costituzione di servitù per pubblica utilità ai fini dell'occupazione di ulteriori aree, tenuto conto della tipologia dei previsti interventi e del fatto che la nuova sezione a carbone verrà realizzata su un'area del sito produttivo già destinata a futuri ampliamenti della centrale;

**CONSIDERATO** che al termine della riunione conclusiva del 14 maggio 2010, sono stati dichiarati conclusi i lavori della Conferenza di servizi ed è stato condiviso di acquisire i pareri mancanti, tra cui in particolare quelli del Ministero dell'Interno, del Ministero della Salute e di TERNA S.p.A., nonché le determinazioni conclusive da parte del Ministero dell'Ambiente in merito alla sopra richiamata proposta della Conferenza di servizi, preliminarmente all'emanazione del decreto di Autorizzazione unica;

**VISTA** la nota del 20 luglio 2010, prot. n. DVA-2010-0018186, con la quale il Ministero dell'Ambiente, nel riscontrare la nota di questa Amministrazione del 30 giugno 2010, ha ritenuto di poter condividere la soluzione proposta dalla Conferenza di servizi, formulata in sede di riunione conclusiva, per entrambe le questioni sollevate (prescrizione n. 1 e prescrizioni nn. 24 e 30 lett.g, del decreto VIA), considerando non più attuale un interessamento al riguardo da parte della Commissione VIA;

**VISTA** la nota del 9 marzo 2010, prot. n. 0016676/AUC/DIRGEN, con



la quale l'ENAC ha rilasciato il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere, con prescrizioni;

**VISTA** la nota del 7 giugno 2010, prot. n. 0009212, con la quale il Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ha trasmesso il proprio parere preliminare favorevole sul progetto in argomento, fatto salvo il successivo rilascio del parere da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari secondo le procedure di cui al DPR n. 37/1998;

**VISTA** la nota del 13 maggio 2010, prot. n. 019976, acquisita agli atti del procedimento in sede di riunione conclusiva della Conferenza di servizi e riscontrata con la citata nota di questa Amministrazione del 30 giugno 2010, con la quale la Provincia di Sassari ha rilasciato il proprio parere favorevole all'iniziativa proposta;

**CONSIDERATO** il parere favorevole al progetto proposto reso dal rappresentante del Comune di Porto Torres in occasione della riunione conclusiva della Conferenza di servizi;

**VISTA** la nota del 14 maggio 2010, prot. n. 43648, con la quale il Comune di Sassari ha confermato il proprio parere favorevole di massima, già formulato con nota del 16 marzo 2006;

**VISTA** la nota del 4 agosto 2010, prot. n. DGPREV 0035285-P-04/08/2010, riscontrata con la nota di questa Amministrazione del 5 agosto 2010, prot. n. 0013470, con la quale il Ministero



della Salute-Direzione generale per la prevenzione sanitaria ha fornito il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto proposto;

**VISTA** la nota del 21 luglio 2010, prot. n. TE/P20100010107, con la quale TERNA, nel riscontrare la richiesta di connessione presentata dalla società E.ON Produzione S.p.A., ha trasmesso la soluzione tecnica minima generale (STMG), relativamente a due ipotesi di connessione per il nuovo impianto produttivo, unitamente ai rispettivi preventivi;

**VISTA** la lettera del 4 agosto 2010, prot. n. 402, con la quale la società E.ON Produzione S.p.A. ha presentato l'accettazione del preventivo di connessione nonché della soluzione tecnica minima generale per la connessione del nuovo impianto produttivo, relativamente alla seconda soluzione prospettata da TERNA nella suddetta nota del 21 luglio 2010;

**VISTA** la nota del 6 agosto 2010, prot. n. 0013560, con la quale questa Amministrazione, tenuto conto che la soluzione per la connessione prescelta dal proponente risulta coerente, sia per quanto attiene l'impianto produttivo che l'impianto di utenza per la connessione, al progetto preliminare sottoposto a valutazione nell'ambito del procedimento unico ex lege n. 55/2002, ha considerato acquisito il parere di competenza di TERNA con la predetta nota del 21 luglio 2010, non ritenendo necessaria la predisposizione da parte del proponente della documentazione progettuale completa delle opere RTN, benestariata da TERNA,



nell'ambito del procedimento unico medesimo;

**CONSIDERATA** la lettera del 16 settembre 2010, prot. n. 0001241-2010-16-6 P, con la quale la società E.ON Produzione S.p.A. ha fornito una stima sulla tempistica per la realizzazione del nuovo impianto produttivo;

**CONSIDERATO** che i contributi istruttori nonché i pareri di competenza acquisiti agli atti del procedimento successivamente alla conclusione dei lavori della Conferenza di servizi, come peraltro prospettato in occasione della riunione conclusiva del 14 maggio 2010, non comportano modifiche al progetto proposto né introducono elementi di novità tali da richiedere una ulteriore valutazione da parte della Conferenza medesima;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della legge n. 241/1990, si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, regolarmente convocata, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

**CONSIDERATA** la determinazione conclusiva del procedimento (N° 55/03/2010 DTM) adottata dall'Ufficio procedente di questa Amministrazione in data 27 settembre 2010, con la quale, valutate le specifiche risultanze della Conferenza di servizi, tenuto conto dei pareri favorevoli unanimemente espressi in tale sede, visto il giudizio positivo di compatibilità ambientale e acquisita l'intesa della Regione Sardegna, è stata adottata la determinazione favorevole;



CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge n. 55/2002, l'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio e che, ai sensi del medesimo comma, l'autorizzazione unica ministeriale viene rilasciata d'intesa con la Regione interessata;

CONSIDERATA la qualificazione giuridica "forte" dell'intesa richiesta alla Regione, sancita dalla Sentenza n. 6 del 2004 della Corte Costituzionale;

CONSIDERATO che l'opera prevista dalla presente autorizzazione è da intendersi a tutti gli effetti quale "opera privata di pubblica utilità", essendo tutti i relativi costi di realizzazione imputati solo ed esclusivamente al soggetto proponente;

CONSIDERATO che l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi della legge n. 55/2002 sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, costituendo titolo a realizzare l'impianto in conformità al progetto preliminare approvato e che non possono essere ricompresi nel predetto titolo abilitativo quegli ulteriori atti conseguenti alle attività di verifica e controllo, previste dalla normativa vigente, che intervengono ad infrastruttura energetica completata;

RITENUTO, pertanto, favorevolmente concluso il procedimento amministrativo e, quindi, di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica;

**D E C R E T A**

Art. 1



La società E.ON Produzione S.p.A., con sede legale in Località Fiume Santo - Cabu Aspru 07100 - Sassari (SS), C.F. e P.I. 03251970962, è autorizzata alla realizzazione del progetto relativo alla sostituzione delle esistenti sezioni nn. 1 e 2 alimentate ad olio combustibile, presso la centrale termoelettrica di Fiume Santo ubicata nel territorio del Comune di Sassari (SS), con una nuova sezione alimentata a carbone di potenza elettrica nominale lorda pari a circa 410 MW e di potenza termica pari a circa 858 MW, così come valutato nell'ambito del procedimento di VIA e consistente, in particolare, nella realizzazione delle seguenti opere ed interventi:


- realizzazione di una nuova sezione alimentata a carbone da 410 MWe (sezione n. 5) presso un'area libera del sito produttivo a fianco della esistente sezione n. 4, appositamente predisposta per ampliamenti della centrale;

- dismissione e successiva demolizione delle esistenti sezioni nn. 1 e 2 alimentate ad olio combustibile della potenza elettrica pari a 160 MW ciascuna e della relativa ciminiera di altezza pari a 150 metri;

- demolizione della esistente ciminiera di altezza pari a 200 metri a servizio delle esistenti sezioni nn. 3 e 4;

- costruzione di una nuova ciminiera da 180 metri che servirà a convogliare i fumi delle sezioni nn. 3,4 e 5 a valle dei rispettivi sistemi di desolfurazione.

In relazione alla nuova sezione a carbone non è prevista la rea-



lizzazione di nuove opere connesse e infrastrutture indispensabili all'esercizio della stessa, considerato che dovranno essere apportati adeguamenti e integrazioni alle infrastrutture e ai sistemi ausiliari esistenti a servizio delle esistenti sezioni nn. 3 e 4, che verranno impiegati anche per l'esercizio della sezione n. 5.

#### **Art. 2**

I lavori di realizzazione delle opere autorizzate hanno inizio entro il termine previsto dall'art. 1-quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i..

Il nuovo impianto produttivo deve essere messo in esercizio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006, entro 48 mesi a partire dalla succitata data di inizio lavori.

La società deve inviare preventiva comunicazione della data di inizio lavori nonché della data di messa in esercizio dell'impianto al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero della Salute, all'ISPRA, all'ARPA Sardegna, alla società TERNA S.p.A nonché alla Regione Sardegna, alla Provincia di Sassari, al Comune di Sassari e al Comune di Porto Torres, dando specifica evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3, propedeutiche a ciascuna delle sopra menzionate fasi.

La società deve inviare, altresì, alle predette Amministrazioni la preventiva comunicazione della data di entrata in esercizio



del nuovo impianto produttivo, conseguente alle fasi di avvia-  
mento e di collaudo della medesima sezione termoelettrica (se-  
zione n. 5).

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi  
realizzativi, sono autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Eco-  
nomico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per  
l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza ener-  
getica.

La realizzazione delle opere oggetto del presente decreto dovrà  
avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante  
dalla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale, dal pro-  
cedimento istruttorio condotto in Conferenza di Servizi nonché  
dalle prescrizioni di cui all'art. 3 del presente provvedimento.  
Qualora la società E.ON Produzione S.p.A. intenda apportare va-  
rianti al progetto approvato, anche in corso d'opera, dovrà pre-  
sentare apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico e  
al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  
Mare, al fine di attivare la prescritta procedura per la verifi-  
ca di assoggettabilità a VIA.

**Art. 3**

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle pre-  
scrizioni riportate in Allegato, formulate nel corso del proce-  
dimento dalle Amministrazioni interessate le quali, se non di-  
versamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica  
diretta del loro corretto adempimento nonché a provvedere ai



conseguenti controlli. Il suddetto Allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento e dettate dalle Amministrazioni rispettivamente competenti, cui attiene la relativa verifica di ottemperanza.

Gli esiti finali della verifica di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

A tal fine, sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni semestre solare ed entro il termine dei successivi 30 giorni, la società E.ON Produzione S.p.A. deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica nonché al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero della Salute, all'ISPRA, all'ARPA Sardegna, alla Regione Sardegna, alla Provincia di Sassari, al Comune di Sassari e al Comune di Porto Torres, un rapporto concernente lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione delle opere autorizzate nonché lo stato dell'ottemperanza delle menzionate prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione



generale.

Relativamente alle fasi di esercizio la società E.ON Produzione S.p.A. deve attenersi a quanto disposto con il successivo art. 4.

**Art. 4**

La presente autorizzazione è subordinata, altresì, al rispetto delle disposizioni recate dal decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale del 26 aprile 2010, prot. n. DVA-DEC-2010-0000207 (disponibile sul sito [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)), di cui al decreto legislativo n. 59/2005, disciplinante l'esercizio della centrale termoelettrica di Fiume Santo nel suo assetto attuale e futuro e in particolare della nuova sezione alimentata a carbone, oggetto della presente autorizzazione, a partire dalla messa in esercizio dell'impianto di cui all'art.2.

Resta inteso che il soggetto titolare della predetta autorizzazione dovrà comunicare all'autorità competente, ai sensi dell'art. 269, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla data di messa a regime della nuova sezione termoelettrica, secondo la tempistica e le modalità stabilite dalla medesima autorità ambientale.

**Art. 5**

Il presente decreto sarà reso pubblico sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico



(<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, unitamente ad un estratto della V.I.A., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni), pubblicazione effettuata a cura della società autorizzata.

**ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N° 55/02/2010)**

- **Prescrizioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare contenute nel decreto prot. n. DSA-DEC-2009-0000987, del 10 agosto 2009, citato nelle premesse (da integrare con quanto riportato nel successivo paragrafo):**

- **Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS**

1. Il proponente dovrà garantire il rispetto di quanto contenuto nel protocollo d'intesa siglato con la Regione Sardegna in data 10 gennaio 2007;



2. Il proponente dovrà adottare sistemi di filtrazione fumi in grado di assicurare le seguenti emissioni specifiche come media su base giornaliera monitorate secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

SO<sub>2</sub> = 80 mg/Nnc

NO<sub>x</sub> = 90 mg/Nmc

Polveri = 10 mg/Nmc

CO = 120 mg/Nmc

NH<sub>3</sub> = 5 mg/Nmc

riferite ad una concentrazione del 6% di ossigeno nei fumi anidri.

I limiti di cui sopra si intendono rispettati se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.

Le emissioni dovranno essere altresì congrue con il migliore esercizio relativo al tipo di impianto. Le condizioni di garanzia saranno applicabili ad un regime di funzionamento dell'impianto compreso tra il minimo tecnico e il carico massimo continuo. Restano esclusi i transitori (avviamento e fermata dell'impianto);

3. Fatto salvo quanto verrà eventualmente prescritto in sede di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n° 59 del 18.2.2005 in relazione alle migliori tecnologie disponibili finalizzate ad eliminare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, nel corso dell'esercizio, il Proponente dovrà impe-



gnarsi ad adeguare i sistemi di combustione e/o di abbattimento delle emissioni in atmosfera alle migliori tecnologie che si rendano disponibili ai fini della riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto, anche in funzione della riduzione della produzione di particolato fine secondario;

4. Prima dell'entrata in esercizio della nuova unità a carbone, il Proponente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i progetti esecutivi degli interventi di compensazione ambientale;

5. Prima dell'entrata in esercizio, il proponente dovrà realizzare la copertura del carbonile oggi esistente nell'area adiacente alla Centrale. Il relativo progetto dovrà essere preventivamente trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Sarà previsto inoltre un piano di monitoraggio delle operazioni di carico e scarico che preveda la possibilità di interruzione delle suddette operazioni in condizioni meteo sfavorevoli;

6. Il carbone utilizzato dovrà avere un contenuto di zolfo inferiore all'1%;

7. Dovranno essere limitate le fasi di avviamento stimate nell'ambito dello SIA e nel corso delle stesse dovrà essere utilizzato olio combustibile STZ e/o gasolio;


8. In fase di messa a regime dell'impianto, dovrà essere concordato tra il Proponente e le Autorità locali competenti (Regione, Provincia, ARPA Sardegna) un protocollo per la definizione dei



migliori criteri di gestione dell'impianto finalizzati alla riduzione delle emissioni; per quanto riguarda il valore limite di emissioni di metalli ed i loro composti, espressi in mg/Nmc con tenore O<sub>2</sub> al 6%, dovranno essere rispettati i parametri previsti per impianti con potenza termica superiore a 100 MW, così come stabilito alla sezione 6 della parte II dell'Allegato II alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Per gli altri inquinanti organici e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, valgono i limiti di cui ai punti 1.1 e 1.2 della parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

9. L'efficienza garantita degli elettrofiltri installati per l'abbattimento delle polveri deve essere superiore al 99,5%. Entro 3 anni dall'avvio della produzione della Centrale, il proponente dovrà presentare un progetto per l'abbattimento delle polveri che preveda l'impiego di filtri a manica. Tale tecnica dovrà essere applicata all'impianto qualora la concentrazione media su base oraria, intesa come media nei primi due anni, in regime di funzionamento dell'impianto compreso tra il minimo tecnico e il carico massimo continuo, superi il valore di 6,5 mg/Nm<sup>3</sup>;

10. Per garantire nel tempo l'efficienza nella rimozione degli ossidi di zolfo nell'impianto DESOx, dovrà essere predisposto un protocollo di controllo e manutenzione programmata da concordare con ARPA Sardegna prima dell'inizio dei lavori, che preveda anche un presidio con personale dell'Agenzia, con oneri a carico




del Proponente, che supervisionerà al conseguimento di buone percentuali di conversione attraverso l'ottimizzazione della fluidodinamica delle aree di contatto tra fumi e aerosol di calcare;

11. La nuova unità dovrà essere dotata di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni al camino per ossigeno in eccesso, NOx, CO2, CO, SO2; i segnali di misura dovranno essere elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico alle Autorità di controllo secondo un protocollo da concordare con le medesime Autorità, che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze. Entro 2 anni la concentrazione media su base giornaliera di CO non dovrà superare 100 mg/Nm3;

12. Il proponente dovrà prevedere la comunicazione alle Autorità locali delle quote di CO2 emesse annualmente;

13. Il proponente dovrà impegnarsi a svolgere campagne annuali di monitoraggio di microinquinanti, le cui modalità dovranno essere concordate con ARPA ed i cui risultati dovranno essere condivisi con le Autorità di Controllo locali;

14. Il Proponente, sulla base di uno specifico accordo preventivo da stipularsi con la Regione Sardegna, dovrà attuare un programma di monitoraggio della qualità dell'aria da effettuarsi secondo criteri e le finalità del D.M. 60/2002. Tale programma



dovrà essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio in continuo degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo e del particolato fine primario ed eventualmente degli inquinanti di origine secondaria;

15. Il proponente dovrà adeguarsi, individuando tecniche e metodi di rilevamento e monitoraggio delle concentrazioni di PM<sub>2,5</sub> all'emissione ed in ricaduta, alla Direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21.05.2008, pubblicata sulla GUCE del 1.06.2008, relativa alla qualità dell'aria, dell'ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che aggiorna il quadro normativo in materia ed introduce valori limite al 2015 e valori obiettivo al 2010 di concentrazione per il PM<sub>2,5</sub> e che stabilisce che, per il valore obiettivo, le rilevazioni dovranno basarsi sul triennio 2009 - 2011 al fine di raggiungere la concentrazione di 25 µg/m<sup>3</sup> su fondo urbano;

16. Al fine di consentire il confronto tra la situazione ante operam e post operam, fermi restando gli accordi con la Regione Sardegna, il programma di monitoraggio dovrà essere avviato almeno un anno prima del collaudo della nuova unità e dovrà essere esteso all'intero periodo di attività dell'impianto, con le modalità tecniche, gestionali ed economiche che verranno stabilite nell'accordo preventivo stipulato tra le parti;

17. Monitoraggio delle emissioni liquide: in accordo con le competenti autorità locali e le relative strutture competenti (ARPA Sardegna) dovranno essere monitorati i principali parametri chi-




mico-fisici delle acque reflue sulla tubazione di scarico dell'acqua al corpo idrico recettore; i parametri da monitorare e le relative modalità di analisi dovranno essere concordate con le Autorità competenti; la tubazione di scarico dovrà essere dotata di pozzetto di campionamento per il prelievo di campioni posizionato in un punto scelto dall'Autorità competente ed accessibile a tale Autorità, che potrà effettuare ispezioni nei tempi e nei modi ritenuti opportuni;

18. Dovrà essere prevista la installazione di macchine rotanti (in particolare turbina ed alternatore) su supporti anti-vibranti;

19. Un anno prima dell'entrata in esercizio della nuova unità dovrà essere avviato dal Proponente un programma di biomonitoraggio integrato ed avanzato della qualità dell'aria pluriennale (non inferiore a 5 anni) che dovrà essere predisposto ed eseguito secondo le linee guida dell'APAT e sulla base di accordi preventivi con le competenti Autorità regionali. I risultati delle campagne devono essere trasmessi all'ARPA Sardegna ed al Ministero dell'Ambiente;

20. Monitoraggio del rumore: Il proponente dovrà effettuare, secondo modalità da concordare con l'ARPAS, campagne di rilevamento del clima acustico, inclusa la verifica dell'assenza di componenti tonali, ante-operam e post operam, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le modalità ed i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998, o in base ad eventuali sopraggiunti



strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997, o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti, incluso il criterio differenziale. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emmissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei valori di qualità di cui alla tabella D del D.P.C.M. 14.11.1997, e adottando sorgenti con spettri di emissione possibilmente prive di componenti tonali; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alle competenti Autorità;

21. In relazione alla limitata soggiacenza della falda superficiale, sia in fase di cantiere che di esercizio, dovranno essere messi in atto, in accordo con l'ARPA Sardegna, tutti gli accorgimenti, operativi e gestionali, necessari ad evitare l'inquinamento della falda freatica e dei corpi idrici limitrofi all'area di progetto;

22. Prima dell'entrata in esercizio della nuova unità a carbone, il Proponente dovrà presentare un progetto di forestazione in un'area esterna all'impianto, da realizzarsi in accordo con la Regione Sardegna;



23. Prima dell'avvio dei lavori, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di bonifiche, ed in osservanza di quanto comunicato dalla Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente con nota prot n. 18498/adv/Di/VII/VIII del 21/09/2006, dovrà essere svolta la completa caratterizzazione dell'area interessata ed eventualmente effettuati gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza di emergenza: in particolare dovranno essere attivati tutti gli interventi di messa in sicurezza di emergenza, così come prescritti in sede di conferenza dei servizi decisoria tenuta presso il Ministero dell'Ambiente in data 30 agosto 2006 e successivo decreto del Ministero dell'Ambiente prot. 3306/ODV/DI/B del 6 Febbraio 2007;

24. In sede di progettazione esecutiva del nuovo gruppo dovrà essere presentato un progetto di demolizione dei gruppi 1 e 2 e del camino a doppia canna delle sezioni 3 e 4; nel progetto dovranno essere individuati i mezzi, gli strumenti finanziari, la tempistica di attuazione degli interventi e tutte le opere necessarie al ripristino ed alla riqualificazione ambientale delle aree liberate; dovrà inoltre essere previsto un protocollo di caratterizzazione dei materiali di demolizione al fine di individuare il sistema ottimale di smaltimento e/o recupero e l'indicazione delle eventuali discariche autorizzate per il conferimento; in tal senso dovranno essere approfondite, qualora le caratteristiche dei materiali lo consentano, le possibilità di re-



cupero e riutilizzo degli stessi;

25. Contestualmente alla dismissione delle sezioni 1 e 2, E.ON Produzione dovrà provvedere alla graduale dismissione e demolizione di tutti i serbatoi di stoccaggio dell'olio combustibile, con l'eccezione di quelli strettamente necessari per la fase di avviamento delle sezioni a carbone, e alla successiva restituzione dell'area agli usi sociali, con tempi e modalità da concordare con il Comune di Sassari, da concludersi in un periodo massimo di dieci anni;

26. Fra le misure di compensazione di cui al punto 4, il proponente dovrà prevedere la piantumazione delle aree liberate, possibilmente secondo la massima diversificazione di specie autoctone, in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche locali, garantendo l'equilibrio tra alberi ed arbusti e la disetaneità degli individui, ed ipotizzando, ove possibile, il reimpianto delle essenze vegetali eventualmente recuperate dai siti di cantiere, con l'obbligo di verifica dell'attecchimento;

27. Al fine di limitare gli impatti relativi alla formazione e propagazione di polveri in fase di cantiere, dovranno essere messe in atto misure di cautela e di mitigazione tra le quali le seguenti:

durante le fasi di demolizione e frantumazione dovrà evitarsi il crearsi di polveri, intervenendo con idranti allacciati alla rete idrica di stabilimento;



i cumuli di materiale di risulta, fonte di possibile produzione di polveri, dovranno essere ricoperti con teloni o umidificati periodicamente;

la costante umidificazione delle zone di prelievo e deposito dovrà rendere trascurabile il trasporto di polveri;

sulla base anche del Piano di Sicurezza Interno di Cantiere, dovrà essere regolamentato il traffico veicolare, con riduzione della velocità media dei veicoli, unita ad una costante umidificazione delle superfici stradali interne al cantiere;

per impedire che il movimento di mezzi verso l'esterno possa provocare l'imbrattamento delle strade pubbliche, dovrà essere creata una vasca di lavaggio attraverso la quale verranno fatti passare, quando necessario, i mezzi di cantiere in uscita dalla Centrale.

28. Prima dell'entrata in esercizio della centrale il proponente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ed alla Regione Sardegna un piano relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale e ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto 3 anni prima della



cessazione delle attività.

29. Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali

a) In base a quanto stabilito dall'articolo 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo fino all'approvazione del PUC del comune adeguato alle previsioni del suddetto Piano paesaggistico regionale non si potrà procedere a qualunque edificazione o costruzione di nuovi corpi di fabbrica all'interno di una fascia "della larghezza di 100 m dal perimetro esterno dell'area o del manufatto edilizio" in presenza dei beni identificati dall'art. 48 delle stesse N.T.A. (nel caso di specie: la villa di epoca romana e il sito di interesse paleontologico identificati sulla tavola Carta dei Vincoli della documentazione - Chiarimenti allo Studio di Impatto Ambientale dell'agosto 2006). Pertanto qualora durante l'esecuzione dei saggi archeologici preventivi o durante la realizzazione delle opere in oggetto se ne dovesse rinvenire di ulteriori, il progetto dovrà essere in parte o in toto modificato previa l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie;

b) per la protezione del sito paleontologico dalla ricaduta di polveri al suolo, visto quanto dichiarato nella documentazione integrativa dell'agosto 2006, si dovrà concordare con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici un cronoprogramma annuale degli interventi periodici di verifica. In base ai ri-



sultati delle verifiche la stessa amministrazione qualora dovesse riscontrare dei depositi significativi potrà ordinare l'effettuazione di una pulizia straordinaria secondo modalità specifiche da indicarsi sul momento o la realizzazione di particolari strutture di protezione. Lo stesso cronoprogramma dovrà prevedere in una sezione specifica lo stesso tipo di verifiche e interventi anche nel sito d'interesse archeologico (villa romana) posto immediatamente fuori al resede del cantiere;

c) L'intero svolgimento dei lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotici iniziali del cantiere) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico e paleontologico (da reperirsi attraverso Università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero per i Beni e le Attività Culturali), le cui prestazioni saranno a carico della società Endesa Italia S.p.A. (ora E.ON Produzione S.p.A.) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico e paleontologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione e delle opere previste e che possono determinare l'avvio, a carico della medesima Società Endesa Italia S.p.A. (ora E.ON Produzione S.p.A.), di ulteriori indagini di scavo;

d) Si prescrive che gli scavi archeologici e paleontologici esplorativi non vengano compiuti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, che potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo;



e) Considerato che i tempi previsti per la realizzazione delle opere vengono diluiti in un arco temporale pluriennale, si prescrive che la Società Endesa Italia S.p.a. (ora E.ON Produzione S.p.A.) predisponga in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici competente un cronoprogramma delle indagini archeologiche da realizzarsi con maggiore attenzione al fine di programmarle con largo anticipo rispetto all'inizio dei corrispondenti lotti di opere. Il cronoprogramma dovrà essere concordato e quindi approvato dalla Soprintendenza prima dell'inizio delle opere;

f) In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra il Proponente avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle competenti Soprintendenze di settore;

g) Si prescrive che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura paleontologica o archeologica, anche se di apparente non interesse, siano immediatamente sospese tutte le lavorazioni in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti;



h) Alla società Endesa Italia S.p.A. (ora E.ON Produzione S.p.A.) si richiede di prevedere che nel Quadro Economico del progetto esecutivo siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico o paleontologico allo stato attuale non conosciuti;

i) Il materiale di risulta proveniente dagli sbancamenti nonché dagli scavi non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura degli scavi medesimi, dovrà essere tempestivamente allontanato a discarica autorizzata;

j) Le eventuali linee elettriche MT come anche quelle telefoniche di servizio agli impianti ed esterne al resede dell'attuale centrale dovranno essere interrate così come disposto dal comma 2 dell'art. 103 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale - Primo ambito omogeneo. Lo stesso sistema interrato dovrà essere adottato per tutte le linee a BT al fine di ridurre l'impatto degli interventi progettati;

k) Relativamente all'impianto antincendio della centrale si prescrive che la Società Endesa Italia S.p.A. (ora E.ON Produzione S.p.A.) debba redigere uno specifico progetto in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro che consenta di posizionare a debita distanza le relative tubazioni dal sito di interesse paleontologico già individuato nel resede della centrale, con lo scopo di evitare che



una eventuale rottura delle stesse possa porre in pericolo la conservazione dei reperti già individuati;

l) Al fine di preservare il sito di interesse paleontologico si dovrà prevedere in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici in sede di progetto esecutivo la definizione di tutte le opportune cautele per l'utilizzo dell'area di cantiere di superficie pari a 5800 mq (come identificata nell'elaborato "Aree di cantiere - Disegno n. FO00011");

m) Tutte le suddette prescrizioni dovranno essere ottemperate dal proponente con la redazione del progetto esecutivo da presentarsi prima dell'inizio delle opere e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte delle Soprintendenze di settore e della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

n) Il "Rapporto semestrale sullo stato di avanzamento dell'opera", richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dovrà essere inviato anche alla Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

### 30. Prescrizioni della Regione Sardegna

Dovranno essere ottemperate le prescrizioni di cui al parere della Regione Sardegna n. 16232 del 22.05.2007, di seguito richiamate, non recepite nelle prescrizioni di cui ai punti da 1 a 28 sopra riportate e non in contrasto con le stesse.



a) La Società Endesa Italia S.p.A. (ora E.ON Produzione S.p.A.) dovrà garantire il rispetto di quanto contenuto nel protocollo d'intesa siglato con la Regione Sardegna in data 17 gennaio 2007 ed entro un massimo di cinque anni dal momento in cui il gas naturale sarà disponibile presso la Centrale di Fiume Santo utilizzerà tale combustibile nell'impianto, ottenuta la necessaria autorizzazione. Dal momento in cui il gas sarà utilizzato la produzione a carbone nei tre gruppi non dovrà essere superiore a 6.6 TWH annui, pari a quella ottenibile nel nuovo gruppo sommata a quella equivalente ad una potenza pari a 330 MW;

b) la Società Endesa (ora E.ON Produzione S.p.A.), dovrà curare, nel quadro delle indicazioni del Piano di Prevenzione, Conservazione e Risanamento della Qualità dell'Aria Ambiente in Sardegna (DGR n. 55/6, del 29/11/2005) la gestione di un registro informatizzato dei dati di monitoraggio ambientale (atmosferico, acustico, termico, etc.) e delle emissioni (quantità emesse giornalmente dai vari inquinanti per bocca emissiva) i cui dati dovranno essere comunicati in forma digitale all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e all'ARPAS tramite un protocollo da stabilire di comune accordo, e che preveda l'interfacciamento con il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA);

c) prima dell'avvio dei lavori, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di bonifiche, ed in osservanza di quanto comunicato dalla Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente con nota



prot. n. 18498/adv/Di/VII/VIII del 21/09/2006, dovrà essere svolta la completa caratterizzazione dell'area interessata ed eventualmente effettuati gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza di emergenza; in particolare dovranno essere attivati tutti gli interventi di messa in sicurezza di emergenza, così come prescritti in sede di conferenza dei servizi decisoria tenuta presso il Ministero dell'Ambiente in data 30 Agosto 2006 e successivo decreto del Ministero dell'Ambiente prot. 3306/ODV/DI/B del 6 febbraio 2007;

d) nel caso in cui gli esiti delle attività di caratterizzazione al dettaglio evidenziassero la conformità delle matrici ambientali ai limiti vigenti in materia di bonifiche in funzione della relativa destinazione d'uso, o comunque successivamente agli interventi di bonifica, tali aree potranno essere restituite agli usi legittimi, previa validazione da parte dell'Ente di Controllo, mediante formale presa d'atto di tali risultanze in sede di Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14, comma 2 della L. n. 241/90 e s.m.i.); in particolare, constatata la prossimità dell'impianto all'area SIC "Stagno di Pilo e di Casaraccio" ed alla frontistante "Spiaggia di Pilo", la restituzione agli usi sociali dell'area di dismissione delle vasche per ceneri e fanghi da olio combustibile denso dovrà prevedere la piena fruibilità della spiaggia e le opportune opere di rinaturalizzazione;

e) in accordo con l'ARPA Sardegna dovranno essere effettuate opportune campagne di rilevamento del clima acustico sia in fase



di cantiere che in fase di esercizio, con le modalità e i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998 finalizzate a verificare il rispetto dei valori limite ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997 o al rispetto dei limiti imposti da eventuali strumenti normativi vigenti sopraggiunti (es. piani di zonizzazione acustica e valutazione di impatto acustico ex D.G.R. n. 30/9 del 8/7/2005), in relazione all'effettiva destinazione d'uso delle aree e con particolare riguardo ai ricettori maggiormente esposti. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emmissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui ricettori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei valori di qualità di cui alla tabella D del DPCM 14.11.1997. La documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa all'ARPAS; a seguito dei monitoraggi acustici in fase di cantiere in prossimità dei ricettori sensibili la Società dovrà valutare con i Comuni di Sassari e Porto Torres l'opportunità di adottare interventi di mitigazione alla sorgente o ai ricettori;

f) nell'ambito del progetto esecutivo dovrà essere presentato un "piano di decommissioning" dei manufatti relativo alle sezioni termoelettriche n. 1 e 2, del camino a doppia canna delle sezioni 3 e 4 e delle vasche per ceneri e fanghi da olio combustibili



le, nel progetto dovranno essere individuati i mezzi, gli strumenti finanziari, la tempistica di attuazione degli interventi e tutte le opere necessarie al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate; dovrà inoltre essere previsto un protocollo di caratterizzazione dei materiali di demolizione al fine di individuare il sistema ottimale di smaltimento e/o recupero e l'indicazione delle eventuali discariche autorizzate per il conferimento; in tal senso dovranno essere approfondite, qualora le caratteristiche dei materiali lo consentano, le possibilità di recupero e riutilizzo degli stessi;

g) contestualmente alla dismissione delle sezioni 1 e 2, la quale dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell'entrata in esercizio della sezione in progetto, Endesa Italia (ora E.ON Produzione S.p.A.) dovrà provvedere alla graduale dismissione e demolizione di tutti i serbatoi di stoccaggio dell'olio combustibile, con l'eccezione di quello strettamente necessario per la fase di avviamento delle sezioni a carbone, e alla successiva restituzione dell'area agli usi sociali, con tempi e modalità da concordare con il comune di Sassari, da concludersi in un periodo massimo di dieci anni;

h) dovranno essere limitate le fasi di avviamento stimate nell'ambito del SIA e nel corso delle stesse dovrà essere utilizzato olio combustibile a bassissimo tenore di zolfo STZ;

i) il "piano di decommissioning" di cui sopra dovrà contenere un "progetto di rinaturalizzazione" che preveda, a spese della So-




cietà Endesa Italia (ora E.ON Produzione S.p.A.), la sistemazione a verde dell'area perimetrale della centrale, delle aree dismesse e delle aree al piede delle colline frangivento artificiali poste a protezione dei carbonili; tale sistemazione dovrà avvenire secondo la massima diversificazione di specie autoctone, in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche podologiche e microecologiche locali, garantendo l'equilibrio tra alberi ed arbusti e la disetaneità degli individui, ed ipotizzando ove possibile, il reimpianto delle essenze vegetali eventualmente recuperate dai siti di cantiere, con l'obbligo di verifica dell'attecchimento;

j) in sede di progettazione esecutiva dovrà essere presentato un "piano di decommissioning" relativo al destino dei manufatti complessivi della centrale al momento della futura dismissione; in tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale e ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto tre anni prima della cessazione delle attività;

k) i dati di monitoraggio ambientale dovranno costituire rapporto ambientale, da fornire a cadenza annuale a scopo divulgativo in sede di Agenda 21 Locale di Porto Torres;


l) si dovrà aumentare l'efficienza dell'attuale sistema di



spruzzatori per l'abbattimento delle polveri nell'area di stoccaggio del carbone, tramite l'impiego di additivi chimici filanti, da utilizzare specialmente in condizioni meteorologiche avverse;

m) dovranno essere adottate le migliori tecnologie disponibili, tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera stabiliti dalle BAT (Best Available Technology) per i grandi impianti di combustione;

n) in fase di cantiere si dovranno attuare tutti gli accorgimenti, prescrizioni e modalità operative sulle macchine motrici ed operatrici tendenti a minimizzare qualsiasi componente emissiva in atmosfera; a tal proposito i mezzi di cantiere dovranno essere provvisti di sistemi di abbattimento del particolato a valle del motore; i mezzi di cantiere destinati al trasporto di materiali di risulta delle demolizioni, terre da scavo ed inerti in genere, dovranno essere coperti con teli aventi adeguate caratteristiche di impermeabilità e resistenza allo strappo, e dovranno tenere velocità ridotta sulle piste di esercizio; al fine di evitare la produzione di polveri di sollevamento dei cingoli o delle ruote si deve provvedere a bagnare in maniera opportuna le aree di transito dei mezzi, al fine di evitare spandimenti accidentali di lubrificanti o combustibili che potrebbero produrre contaminazione dei suoli, si dovrà provvedere alla manutenzione ed al rifornimento dei mezzi in aree opportunamente attrezzate.



31. Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della legge 55/02 dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10 indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti, laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate si provvederà come di seguito indicato:

- il Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del mare provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 3, 4, 5, 9, 15, 19, 23, 25 e 28, 31;

- il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 4, 5, 22, 25, 28 e 29;

- la Regione Sardegna avvalendosi dove previsto dell'ARPA Sardegna provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 e 30.

Laddove l'ottemperanza delle prescrizioni è attribuita a più di una delle sopra citate amministrazioni e/o altri Enti nelle



stesse prescrizioni indicati queste provvederanno ciascuna per la parte di specifica competenza.

- Prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi ad integrazione del quadro prescrittivo recato dal decreto VIA n. 987/2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

Si riportano di seguito le integrazioni elaborate dalla Conferenza di servizi, in sede di riunione conclusiva del 14 maggio 2010, in merito ad alcune prescrizioni del decreto VIA n. 987/2009. Le suddette integrazioni, aventi alcune natura prevalentemente interpretativa, non introducono modifiche sostanziali al quadro prescrittivo recato dal decreto VIA né alterano l'assetto delle competenze in materia di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni:

- Prescrizione n. 1: il rispetto di quanto contenuto nel Protocollo d'Intesa siglato in data 10 gennaio 2007 tra la società e la Regione Sardegna, dovrà essere esteso anche agli impegni assunti con la stipula dell'Accordo tra la Regione Autonoma della Sardegna ed E.ON Produzione S.p.A. del 22 giugno 2009;

- Prescrizioni nn. 13 e 14: la Regione Sardegna, avvalendosi dove previsto dell'ARPA Sardegna, è tenuta alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni nn. 13 e 14;

- Prescrizione n. 15: dovrà essere posticipato l'arco temporale



(2009 - 2011) delle rilevazioni delle concentrazioni di PM 2,5, ferma restando la durata triennale delle rilevazioni medesime. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è tenuto alla verifica di ottemperanza della prescrizione n. 15;

- Prescrizioni nn. 24 e 30 lett.g: l'entrata in esercizio della nuova sezione a carbone e la dismissione delle esistenti sezioni nn. 1 e 2 alimentate ad olio combustibile, dovranno essere programmate secondo quanto disposto dal decreto AIA n. 207 del 26 aprile 2010, ovvero: "Con l'entrata in esercizio del gruppo 5, i gruppi 1 e 2 devono essere definitivamente dismessi. Entro il 2013, tali gruppi devono essere comunque dismessi.". Alla dismissione delle sezioni nn. 1 e 2 dovrà seguire la relativa demolizione, secondo i tempi e le modalità previsti dal progetto di cui alla prescrizione n. 24 del decreto VIA, da presentarsi in sede di progettazione esecutiva della nuova sezione a carbone.

- Prescrizione n. 28: il piano relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione nonché il piano esecutivo, dovranno essere presentati anche al Ministero dello Sviluppo Economico, unicamente in formato digitale (es: CD-ROM).

- Prescrizioni formulate dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) con nota del 9 marzo 2010, prot. n.



0016676/AUC/DIRGEN:

Oggetto: Ostacoli alla navigazione aerea.

la ciminiera, data l'altezza, dovrà essere munita di segnaletica diurna e notturna come previsto dal Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti Enac;

dovrà essere comunicata con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e la data di fine lavori con un anticipo di almeno 30 giorni all'Enav e alla Direzione Aeroportuale di Alghero, per gli adempimenti di competenza.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica con nota del 7 giugno 2010, prot. n. 0009212:

la società E.ON Produzione S.p.A. dovrà acquisire il parere di conformità da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, secondo le procedure di cui al DPR 37/1998.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica:

la società E.ON Produzione S.p.A. è tenuta a dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'ener-



gia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, dell'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla base del quale sarà emesso l'ordine per la fornitura degli impianti, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;

la società E.ON Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nominativo e i riferimenti del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere realizzate al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto.

**ESTRATTO DECRETO VIA DEC-DSA-2009-0000987 del 10 agosto 2009**

**PRESO ATTO CHE** la Società Endesa Italia (ora E.ON Produzione S.p.A.) ha presentato in data 16.01.2006 istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986; nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di cui alla legge 55/2002, per il progetto di realizzazione di una nuova sezione a carbone da 410 MW in sostituzione delle sezioni 1 e 2 presso la centrale termoelettrica esistente di Fiume Santo (SS) e che il relativo avviso al pubblico sui quotidiani "La Repubblica" e "La Nuova Sardegna" è avvenuto in data




19.01.2006;

**PRESO ATTO CHE** il progetto proposto dalla Società Endesa Italia S.p.A. (ora E.ON Produzione S.p.A.) consiste nella sostituzione delle esistenti sezioni 1 e 2 ad olio combustibile della centrale di Fiume Santo con una nuova sezione a carbone da 410 MWe basata sulle migliori tecnologie disponibili (BAT); il progetto prevede la dismissione e successiva demolizione delle attuali sezioni 1 e 2 e della relativa ciminiera, la demolizione della ciminiera relativa alle esistenti sezioni 3 e 4, la costruzione di una nuova ciminiera che servirà le sezioni 3, 4 e 5; per il funzionamento della nuova sezione a carbone saranno utilizzati l'esistente stazione elettrica, già dimensionata per evacuare la potenza elettrica prodotta, gli esistenti sistemi di stoccaggio e movimentazione dei combustibili, calcare, gessi e ceneri nonché le esistenti opere di presa e scarico acqua di circolazione e dei sistemi ausiliari;

**VISTA ED ESAMINATA** la documentazione di chiarimento e integrazione trasmessa dalla società proponente in data 10 novembre 2006 e 3 giugno 2008;

**PRESO ATTO** che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera considerata;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni della Regione Sardegna, espresso con nota n. 16232 del 22 maggio 2007, che al-



mento ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni n. OG/BAP/S02134.19.04/965512007 del 18 maggio 2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**DECRETA**

**Giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto proposto dalla Società Endesa Italia S.p.A. (ora E.ON Produzione S.p.A.) relativo alla sostituzione delle esistenti sezioni 1 e 2 ad olio combustibile della centrale di Fiume Santo (SS) con una nuova sezione a carbone da 410 MWe, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che di seguito si riportano:**

*Prescrizioni: si faccia riferimento all'Allegato del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/02/2010 del 04 ottobre 2010, relativamente alla sezione "Prescrizioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare contenute nel decreto prot. n. DSA-DEC-2009-0000987 del 10 agosto 2009".*

Il Direttore Institutional Relations

Raffaella Di Sipio

